

FOCUS

Relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale

Marco Mainardi

Separazione tra controllo amministrativo (spettante al collegio sindacale) e attività di revisione contabile (spettante al revisore legale): il collegio è comunque chiamato a svolgere compiti residuali di natura contabile

Lo scopo del presente lavoro è quello di svolgere alcune considerazioni sulle problematiche relative alla struttura e al contenuto della relazione del collegio sindacale, non incaricato della revisione legale, ai sensi dell'articolo 2429, comma secondo, Codice civile, con **riferimento alle società non quotate**.

La disamina sarà condotta in base alle disposizioni civilistiche e alle nuove *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate* del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Queste ultime, in linea con gli orientamenti assunti in passato, suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente - ossia diligentemente - l'incarico di sindaco. Si tratta di **norme di deontologia professionale**, rivolte a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, da

UN PO' DI STORIA SULLA NASCITA DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

In occasione del XXII Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti tenutosi in Bari nell'ottobre del 1980, fu presentato come comunicazione della Commissione per i problemi delle società di capitale il lavoro intitolato *Principi di comportamento per l'esercizio dell'attività di sindaco nelle società commerciali*.

È noto il dibattito sulla natura e utilità pratica dei principi di comportamento; qui basterà sinteticamente ricordare i due opposti orientamenti.

L'uno, riconducibile a Chiaraviglio, portò a sostenere che l'emanazione dei principi di comportamento avrebbe reso, in concreto, più ardua la difesa dei sindaci di fronte ad azioni di responsabilità promosse dalla curatela in sede fallimentare (L. Chiaraviglio, "I principi di comportamento per l'esercizio dell'attività di sindaco delle società commerciali - Effetti negativi sull'accertamento della responsabilità dei sindaci", in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1981, pagina 456).

L'altro, che ha finito col tempo per prevalere, trovò in Bernoni un suo forte sostenitore. Ad avviso di quest'ultimo, i suddetti principi avrebbero dovuto rappresentare una soglia minima di diligenza dei sindaci; di talché il sindaco che avesse potuto comprovarne il rispetto nell'esecuzione del proprio incarico, sarebbe stato più difficilmente esposto ad azione di responsabilità (G. Bernoni, "L'accertamento delle responsabilità del collegio sindacale e la generale applicazione da parte dei dottori commercialisti, sindaci di società commerciali, dei principi di comportamento", in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1981, pagina 773).

applicare tenendo in considerazione il caso concreto.

È indubbio che questi "principi", si passi l'espressione, ad oggi rappresentano la migliore prassi di riferimento esistente per lo

svolgimento dell'incarico di sindaco, anche se il modello comportamentale suggerito - tendenzialmente standardizzato - richiede **adattamenti al caso concreto**.

La relazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2429, comma secondo, Codice civile

Per maggiore comprensione, si riportano gli elementi costitutivi della relazione del collegio sindacale previsti nello schema di sintesi di relazione proposto nelle *Norme di comportamento*.

Le indicazioni presenti nella specifica norma 7.1 (*Struttura e contenuto della relazione dei sindaci*), che risulta dedicata alla redazione della relazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2429, comma secondo, Codice civile, di fatto, trovano concreto ausilio nel facsimile di relazione che il Cndcec elabora ogni anno a beneficio dei professionisti.

L'articolazione della relazione del collegio sindacale in sezioni

Titolo della relazione

Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2429, comma secondo, Codice civile

Come noto, il titolo della relazione riporta la norma giuridica in base alla quale il collegio è chiamato a emettere la propria relazione.

Destinatari della relazione

La relazione è indirizzata all'assemblea dei soci, che rappresenta l'organo societario tenuto a nominare il collegio sindacale.

Sezione A - Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - Omissioni e fatti censurabili;

Sezione B - Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale;

Sezione C - Aspetti procedurali.

UN RICHIAMO ALLE NORME DI COMPORTAMENTO, NORMA 3.3

"La formulazione dell'articolo 2403 Codice civile chiarisce che al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative; ciò consente che il collegio effettui interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società" (Cndcec, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, 2023).

Firma dei componenti il collegio

La relazione del collegio è l'espressione di un organo di natura collegiale. Essa porta la **data** della sua approvazione da parte del collegio con apposito verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

La relazione deve essere **sottoscritta** da tutti i membri del collegio sindacale, con firma autografa o elettronica. Nell'ipotesi in cui la relazione sia approvata ad unanimità, essa può essere sottoscritta dal solo presidente del collegio precisando tale situazione.

In caso di dissenso, la relazione redatta dalla maggioranza dei componenti il collegio sindacale potrà essere sottoscritta da tutti i componenti del collegio, qualora da essa risulti evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni.

Nell'ipotesi in cui il sindaco dissenziente non intenda comunque sottoscrivere la relazione, essa verrà sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci con la specificazione dell'esistenza del dissenso.

Data e luogo

di emissione della relazione

La relazione riporta l'indicazione

del **luogo** e della **data** di redazione.

La relazione approvata dal collegio sindacale è **depositata** presso la sede della società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio.

Ci si potrebbe chiedere se le informazioni richieste dalle *Norme di comportamento* siano da fornire anche nel caso in cui abbiano un contenuto negativo. Al riguardo, si pensi all'attestazione di assenza di denunce ex articolo 2408 Codice civile.

Orbene, a tale interrogativo deve essere data una risposta affermativa. Le indicazioni richieste, quindi, dovranno essere fatte oggetto di specifica attestazione, anche se di contenuto negativo.

Ciò posto, si passa alla disamina del contenuto delle sezioni A e B della relazione in questione.

La relazione del collegio sindacale, il contenuto della sezione A

Il contenuto della sezione A della relazione concerne i **principi** e i **comportamenti** seguiti dal collegio sindacale nell'attività di vigilanza svolta anche in conformità alle *Norme di comportamento* in esame. In particolare, sulla base delle informazioni acquisite, il collegio

sindacale relazionerà sui seguenti profili di valutazione come richiesto dall'articolo 2403 Codice civile e dalle *Norme di comportamento*, segnatamente:

- › **osservanza della legge e dello statuto:** sotto questo profilo, l'attività di vigilanza richiesta al collegio sindacale si sostanzia nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie. Si pensi alla verifica delle disposizioni in tema di convocazione, formazione e deliberazione degli organi sociali. Più in generale, il collegio sindacale dovrà verificare l'assetto dei presidi e delle procedure interne che la società si è data per garantire che la gestione sociale sia svolta nel rispetto della legge e dello statuto. Le *Norme di comportamento* precisano altresì che il collegio sindacale è tenuto alla vigilanza sull'osservanza da parte della società della normativa vigente in materia di *privacy* e in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale (Norma 3.2). Le risultanze dell'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto saranno esposte in un apposito paragrafo della relazione in esame;
- › **rispetto dei principi di corretta amministrazione:** la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai criteri di razionalità economica. La verifica in ordine alla razionalità economica o ragionevolezza delle operazioni poste in essere dagli amministratori - da svolgersi *ex*

SEGNALI FUNZIONALI DELLA CRISI D'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 14/2019, le misure adottate dall'imprenditore per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4, ovvero:
 1. esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 2. esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 3. esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
 4. esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 *novies*, comma 1, e relative alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, quali l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

ante e sulla base delle informazioni ricevute - richiede che le scelte degli amministratori siano effettuate sulla base di tutte quelle informazioni preventive e cautele richiedibili in concreto agli amministratori al fine di agire in modo informato (articolo 2381 Codice civile). In sostanza, si tratta di una verifica sul processo decisionale e non sul merito della singola scelta di gestione (Norma 3.3.). L'analisi del contenuto delle *Norme di comportamento* sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'operato dell'organo amministrativo (ove il collegio è chiamato a verificare che le scelte di gestione non siano estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del

patrimonio sociale) pare tendenzialmente indirizzare il c.d. "controllo di legalità sostanziale" - frase felice con cui autorevole dottrina intese, nel secolo scorso, definire in sintesi la natura del controllo svolto dal collegio sindacale - in un controllo che, in talune circostanze, sembra estendersi ben oltre, con azzardate incursioni nel merito, nonostante le chiare indicazioni contenute nelle *Norme di comportamento*;

- › **adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema di controllo interno** (Norme 3.5 e 3.6): la letteratura su tale aspetto è ampia. Ci limitiamo a segnalare due aspetti. Il primo: l'adozione e il corretto funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno rientrano nella responsabilità esclusiva degli

amministratori; il collegio è chiamato esclusivamente a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. Il secondo: la vigilanza del collegio sindacale non si sostanzia in un giudizio di efficacia del sistema di controllo interno. Le risultanze dell'attività di vigilanza, rivolta quest'ultima alla valutazione della capacità del sistema di controllo interno di prevenire non conformità significative rispetto alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione, dovranno essere esposte in un apposito paragrafo della relazione in esame;

› **adeguatezza e funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile** (Norma 3.7):

l'adozione e il corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile rientrano nella responsabilità esclusiva degli amministratori. Il collegio è chiamato esclusivamente a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. In particolare, sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile a prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa.

Le *Norme di comportamento* ricordano l'opportunità di scambi informativi con l'incaricato della revisione legale dei conti con particolare riferimento all'attendibilità del sistema amministrativo-contabile. Come noto, il bilancio deriva - sebbene non automaticamente - dalle scritture contabili; di qui l'importanza dell'assetto contabile e, più in generale, delle procedure amministrativo-contabili che generano valori contabili -

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 2423, QUINTO COMMA, CODICE CIVILE

La deroga di cui all'articolo 2423, quinto comma, Codice civile - peraltro obbligatoria - per quanto qui interessa, ai criteri di valutazione è ammessa a condizione che si verifichino i seguenti presupposti:

› inidoneità dei criteri dettati dalla legge a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d'esercizio ex articolo 2423 Codice civile;

› presenza di **casi eccezionali** che giustificano la deroga ai criteri legali.

Al riguardo si ricorda che risulta pacifico che il caso eccezionale non possa essere interpretato quale divario eccezionale di valori, in quanto il divario tra valori contabili e valori correnti costituisce un dato strutturale - e cioè la regola - della contabilità a valori storici, sebbene nel tempo tale regola convenzionale produca effetti distorsivi a cui tentano di porre rimedio, almeno parziale, le c.d. leggi di rivalutazione monetaria.

Se si accede alla tesi dominante che ravvisa nel cambiamento della destinazione economico-giuridica del bene la presenza di un possibile caso eccezionale, si nota che in dottrina viene fatto riferimento a un cambiamento delle caratteristiche intrinseche del bene, cioè a un cambiamento delle caratteristiche oggettive del bene. Esempi: il terreno agricolo divenuto edificabile; il pascolo divenuto *camping*; il famoso pozzo di petrolio scoperto nel campo.

Con questo non si vuol certo affermare che per tutti i terreni agricoli divenuti edificabili sarebbe applicabile la deroga per casi eccezionali, ma piuttosto, solamente per quelli che, investiti da un tale cambiamento di destinazione, presentano nel contesto specifico un impatto rilevante sulle grandezze di sintesi del bilancio.

oggettivi e soggettivi - destinati a riflettersi in bilancio. Da ultimo, si segnala che il collegio sindacale dovrà relazionare all'assemblea qualora, a seguito delle verifiche periodiche svolte, siano prospettabili, a suo giudizio, carenze significative negli idonei assetti organizzativi finalizzati a rilevare in modo tempestivo segnali di crisi;

› **bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione:** al collegio sindacale è richiesto di vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla predisposizione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio (Norma 3.8). Occorre precisare sin da ora che al collegio

sindacale non incaricato della revisione legale non spetta il compito di esprimere un giudizio sulla correttezza del bilancio nel suo complesso, compito questo rientrante nell'attività di revisione contabile. Le *Norme di comportamento* richiedono che in questa sezione il collegio segnali eventuali pareri emessi nel corso dell'esercizio, si pensi al parere sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al consenso richiesto al collegio per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e dell'avviamento, alla proposta motivata del collegio sindacale per la nomina del soggetto

incaricato della revisione legale, oppure, più in generale, all'attività svolta in presenza di operazioni straordinarie. Sempre in questa sezione della relazione il collegio sindacale è chiamato a segnalare eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori e a riferire su eventuali denunce pervenute dai soci, dando atto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti.

La relazione del collegio sindacale, il contenuto della sezione B

Dall'esame dell'articolo 2429, comma secondo, Codice civile risulta che il collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti non sia tenuto a riferire nella propria relazione sulla regolare tenuta della contabilità. Ciò a motivo del fatto che questo compito spetta in via esclusiva al revisore legale (articolo 14 del Dlgs 39/2010).

Il collegio è chiamato, nell'adempimento dei propri doveri, a formulare osservazioni e proposte in ordine al bilancio con specifico riferimento alla tempestività e alla correttezza del processo formativo dei documenti che compongono il bilancio, nonché del procedimento con cui sono stati presentati all'assemblea, come previsto alla norma 3.8.

Il collegio sindacale, non incaricato dello svolgimento della revisione contabile, è tenuto a porre in evidenza all'assemblea dei soci l'attività svolta dal collegio stesso, nell'ambito delle proprie competenze, ed esprimere un parere in ordine al bilancio, proponendone l'approvazione o la non approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quinto comma, Codice civile.

RESIDUI COMPITI CONTABILI DEL COLLEGIO SINDACALE NON INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

Al collegio sindacale non incaricato della revisione legale restano comunque compiti residuali che implicano verifiche e competenze di natura contabile e che trovano nella relazione il momento di comunicazione verso l'esterno. Si intende riferirci:

- › alle osservazioni e alle proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, a cui è tenuto il collegio sindacale, con particolare riferimento all'esercizio della deroga per casi eccezionali di cui all'articolo 2423, quarto comma, Codice civile (articolo 2429, secondo comma, Codice civile);
- › al consenso del collegio sindacale richiesto per l'iscrizione nell'attivo del bilancio dei costi di sviluppo aventi carattere pluriennale (articolo 2426, n. 5, Codice civile);
- › al consenso del collegio sindacale richiesto per l'iscrizione dell'avviamento in bilancio (articolo 2426, n. 6, Codice civile - norma 8.4).

È chiaro che non spetta al collegio sindacale non incaricato della revisione legale esprimere un giudizio sul bilancio, compito quest'ultimo spettante in via esclusiva al revisore legale.

Come hanno avuto modo di rilevare le stesse *Norme di comportamento*, la legge non affida al collegio sindacale le verifiche di natura contabile e della conformità del bilancio rispetto alle disposizioni normative in materia e ai principi contabili di riferimento.

Lo svolgimento di tali attività di verifica rientra proprio nell'attività di revisione legale, che è finalizzata all'espressione del giudizio di correttezza (o meno) sul bilancio nel suo complesso, in conformità al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile e pertanto tali verifiche sono di competenza esclusiva del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il collegio sindacale non ha alcun obbligo, nemmeno in via sostitutiva, di revisione contabile del bilancio d'esercizio (e del consolidato, ove redatto).

A ben vedere, tali verifiche rientrerebbero nei compiti del collegio solo nell'eventualità in cui lo stesso fosse stato incaricato anche della revisione contabile. Tali verifiche, infatti, trovano il proprio fondamento non nei compiti propri di vigilanza - il cui punto di riferimento è rinvenibile nelle disposizioni normative dettate all'articolo 2403 Codice civile - ma nell'articolo 14 del Dlgs 29/2010, che individua l'oggetto della revisione legale.

È pur vero che, anche nell'ipotesi in cui sussista piena separazione tra il controllo amministrativo (spettante al collegio sindacale) e l'attività di revisione contabile (spettante al revisore legale), il collegio sindacale è comunque chiamato a svolgere compiti residuali di natura squisitamente contabile.

Conseguentemente, nell'esprimere le proprie osservazioni e proposte in merito al bilancio all'assemblea dei soci, il collegio sindacale, in piena autonomia di giudizio, dovrà tenere conto, ancorché giuridicamente non vincolante, del giudizio sul bilancio offerto dal

revisore legale dei conti in conformità all'articolo 14 del Dlgs 29/2010.

Le *Norme di comportamento* si preoccupano di chiarire quale debba essere il comportamento del collegio sindacale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale esprima sul bilancio nel suo complesso un **giudizio con modifica**. È bene rammentare che l'espressione di sintesi "giudizio con modifica" abbraccia in realtà le tre tipologie di giudizio di revisione diverse dal giudizio positivo senza rilievi e precisamente: giudizio con rilievi, giudizio negativo (o avverso) e dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio di revisione.

Nel caso in cui il revisore legale esprima un giudizio con modifica, le *Norme di comportamento* richiedono che il collegio sindacale analizzi gli elementi alla base del giudizio - ossia la motivazione del giudizio contenuta in tale paragrafo - al fine di giungere alla formulazione delle proprie osservazioni e proposte sull'approvazione del bilancio.

La *Tabella 1* riporta i presupposti per l'emissione da parte del revisore di ciascuna tipologia di giudizio con modifica derivanti dalla presenza di errori significativi e/o pervasivi, oppure da limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione con possibili effetti significativi e/o pervasivi sul bilancio.

È bene precisare che la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio di revisione potrebbe derivare - in circostanze che i principi di revisione definiscono "estremamente rare" - dalla sussistenza di molteplici incertezze significative (e dai loro potenziali effetti correlati) circa l'utilizzo appropriato da parte degli

UN RICHIAMO ALLE NORME DI COMPORTAMENTO, NORMA 3.8

"Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio verifica l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio.

Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili e della conformità ai principi contabili di riferimento spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale)" (Cndcec, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, 2023).

TABELLA 1

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	In presenza di effetti (o possibili effetti) significativi ma non pervasivi sul bilancio	In presenza di effetti (o possibili effetti) significativi e pervasivi sul bilancio
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità ad acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Fonte: con adattamento dell'autore, Isa Italia 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

ISA ITALIA 705, MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE, PARAGRAFO 10

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.

amministratori del presupposto della continuità aziendale.

Sebbene il giudizio di revisione non sia vincolante per il collegio sindacale, come non lo è per l'assemblea dei soci, è parimenti ovvio che il collegio sindacale non potrà immotivatamente disinteressarsi dello stesso, specie nelle ipotesi di giudizio con modifica.

Del resto, la realtà operativa ha visto più volte valutazioni non condivise tra revisori e collegio sindacale circa le valutazioni

dell'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale effettuate dagli amministratori.

Ciò posto, si passa a esaminare la casistica prospettata e le indicazioni operative fornite dalle *Norme di comportamento* in presenza di un **giudizio con modifica**.

Giudizio con rilievi per errori con effetti significativi ma non pervasivi sul bilancio

In presenza di un giudizio con

rilevi per deviazioni dalle norme e dai principi contabili di riferimento, ossia in presenza di errori in bilancio che hanno prodotto con effetto significativo ma non pervasivo (in altri termini il bilancio nel suo complesso è da considerarsi ancora corretto, ad eccezione della componente oggetto del rilievo), le *Norme di comportamento* suggeriscono al collegio sindacale di invitare l'assemblea a considerare gli elementi alla base del giudizio con rilievi presenti nella relazione del revisore e, in particolare, di valutare di richiedere agli amministratori la correzione degli errori oggetto dei rilievi, prima di approvare il bilancio, così come redatto dagli amministratori. Ovviamente tale suggerimento offerto presuppone che il collegio condivida le conclusioni del revisore legale.

Giudizio con rilievi per limitazioni nell'acquisizione di elementi probativi con possibili effetti significativi ma non pervasivi sul bilancio

In presenza di un giudizio con rilievi (il bilancio nel suo complesso è da ritenersi corretto, sebbene siano prospettabili possibili errori significativi ma non pervasivi) per limitazioni nelle procedure di revisione:

- › qualora le limitazioni derivino da situazione oggettive (non dipendenti dalla direzione aziendale), le *Norme di comportamento* suggeriscono al collegio sindacale, qualora condivida le conclusioni del revisore legale, di invitare l'assemblea a considerare i possibili effetti derivanti dalle limitazioni all'acquisizione di appropriati e sufficienti elementi probativi, come

GIUDIZIO SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'analisi del sistema dei controlli interni ad opera del revisore non è rivolta all'espressione in via autonoma di un apposito giudizio di affidabilità del sistema dei controlli interni, ma serve al revisore come strumento tecnico per definire il rischio di revisione, la natura, l'ampiezza e la tempistica delle procedure di revisione conseguenti da svolgere sui saldi di bilancio. Lo stesso modello di relazione di revisione - previsto dagli Isa Italia n. 700 - nel paragrafo Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio precisa che la comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile ha lo scopo di definire le procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società.

- descritte nel paragrafo *Elementi alla base del giudizio con rilievi* nella relazione del revisore, in particolare evidenziando a sua volta le limitazioni riscontrate dal revisore legale e la loro attualità alla data di approvazione del bilancio stesso;
- › qualora le limitazioni derivino da restrizioni imposte dalla direzione aziendale, le *Norme di comportamento* suggeriscono al collegio sindacale, in caso di condivisione delle conclusioni del revisore legale, di invitare l'assemblea a considerare i possibili effetti derivanti dalle limitazioni all'acquisizione di appropriati e sufficienti elementi probativi, come descritte nel paragrafo *Elementi alla base del giudizio con rilievi* nella relazione del revisore, e in particolare a valutare di richiedere agli amministratori la rimozione dei relativi effetti prima dell'approvazione del bilancio stesso, così come redatto dagli amministratori.

Giudizio negativo

Occorre rammentare che il revisore legale ricorre alla formulazione del giudizio negativo nel caso in cui abbia

acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la sussistenza in bilancio di errori il cui effetto è stato valutato non solo significativo, ma anche pervasivo, avuto riguardo al bilancio nel suo complesso. In altri termini, il bilancio nel suo complesso non è corretto per la dimostrata presenza di errori pervasivi. In questa ipotesi, il collegio sindacale, qualora condivida il giudizio del revisore, inviterà l'assemblea a non approvare il bilancio.

Considerazioni conclusive

Concludiamo con un interrogativo.

Se le *Norme di comportamento* (Norma 3,5) precisano che non rientra nell'ambito dell'attività di vigilanza del collegio sindacale la **valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno**, se parimenti il giudizio di revisione, nell'assetto normativo vigente, non rappresenta un giudizio di affidabilità del sistema di controllo interno adottato dalla società revisionata (Isa Italia n. 200, paragrafo A1), ci si chiede a chi spetti tale compito.

La risposta, ai sensi dell'articolo 2086 Codice civile, risulta agevole: agli **amministratori**. ●